

REGOLAMENTO (CE) N. 776/94 DEL CONSIGLIO

del 29 marzo 1994

che abroga il regolamento (CEE) n. 3035/80 che stabilisce, per taluni prodotti agricoli esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato, le regole generali relative alla concessione delle restituzioni all'esportazione e i criteri per stabilire il loro importo e che modifica il regolamento (CEE) n. 876/68 che stabilisce, nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, le norme generali relative alla concessione delle restituzioni all'esportazione e ai criteri per la fissazione del loro ammontare

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari⁽¹⁾, in particolare l'articolo 17, paragrafo 3, nonché le corrispondenti disposizioni del regolamento (CEE) n. 2771/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle uova⁽²⁾, del regolamento (CEE) n. 1418/76 del Consiglio, del 21 giugno 1976, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del riso⁽³⁾, e del regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero⁽⁴⁾,

vista la proposta della Commissione,

considerando che il regolamento (CEE) n. 3035/80⁽⁵⁾ stabilisce per alcuni prodotti agricoli esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato le regole generali relative alla concessione delle restituzioni alle esportazioni ed i criteri per la fissazione del loro importo; che tale regolamento si basa sui regolamenti del Consiglio sopra menzionati nonché sul regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽⁶⁾;

considerando che il regolamento (CEE) n. 2727/75 è stato sostituito dal regolamento (CEE) n. 1766/92⁽⁷⁾; che tale

regolamento non prevede più che le regole generali per la sua applicazione siano adottate dal Consiglio, ma dispone invece che le modalità di applicazione necessarie in materia di restituzioni all'esportazione per i prodotti agricoli soggetti a tale organizzazione comune di mercato ed esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato siano adottate secondo la procedura del comitato di gestione; che è indispensabile adottare norme uniformi, in particolare alla luce del fatto che di norma le merci in questione contengono prodotti agricoli soggetti a più organizzazioni comuni di mercato che prevedono la concessione delle restituzioni alle esportazioni anche dopo l'incorporazione in merci non comprese nell'allegato II del trattato; che occorre pertanto adottare regole comuni di applicazione mediante un regolamento unico;

considerando che di conseguenza è necessario abrogare il regolamento (CEE) n. 3035/80 a decorrere dall'entrata in vigore di tale nuovo regolamento;

considerando che il regolamento (CEE) n. 804/68, diversamente dagli altri regolamenti che costituiscono la base giuridica del regolamento (CEE) n. 3035/80, dispone inoltre all'articolo 17, paragrafo 3 che compete al Consiglio, che decide su proposta della Commissione secondo la procedura di voto prevista all'articolo 43, paragrafo 2 del trattato, di adottare le regole generali relative, in particolare, alla fissazione in anticipo delle restituzioni; che il regolamento (CEE) n. 867/68⁽⁸⁾ ha stabilito, nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, le regole generali relative alla concessione delle restituzioni all'esportazione e ai criteri di fissazione del loro importo; che tale regolamento prevede l'instaurazione di un regime di fissazione in anticipo della restituzione; che tuttavia tale regolamento si applica soltanto alle esportazioni di prodotti lattiero-caseari esportati come tali; che occorre pertanto rendere applicabili alcune disposizioni di tale regolamento concernenti la fissazione in anticipo delle restituzioni anche ai casi di esportazione di prodotti lattiero-caseari sotto forma di merci comprese nell'allegato del regolamento (CEE) n. 804/68;

⁽⁸⁾ GU n. L 155 del 3. 7. 1968, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1344/86 (GU n. L 119 del 6. 5. 1986, pag. 36).

⁽¹⁾ GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 230/94 (GU n. L 30 del 3. 2. 1994, pag. 1).

⁽²⁾ GU n. L 282 dell'1. 11. 1975, pag. 49. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1574/93 (GU n. L 152 del 24. 6. 1993, pag. 1).

⁽³⁾ GU n. L 166 del 25. 6. 1976, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1544/93 (GU n. L 154 del 25. 6. 1993, pag. 5).

⁽⁴⁾ GU n. L 177 dell'1. 6. 1981, pag. 4. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1713/93 (GU n. L 159 dell'1. 7. 1993, pag. 94).

⁽⁵⁾ GU n. L 323 del 29. 11. 1980, pag. 27. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3381/90 (GU n. L 327 del 20. 11. 1990, pag. 4).

⁽⁶⁾ GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.

⁽⁷⁾ GU n. L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 21.

considerando che alla stessa occasione è opportuno estendere le disposizioni degli articoli 6 e 7 del regolamento (CEE) n. 876/68, relative alle condizioni necessarie per beneficiare delle restituzioni, affinché all'esportazione non venga concesso un importo di restituzione superiore a quello riscosso all'importazione di alcuni prodotti lattiero-caseari originari di paesi terzi viste le maggiori possibilità di importare nella Comunità prodotti lattiero-caseari soggetti ad un prelievo ridotto; considerando che il campo d'azione appartiene alla competenza esclusiva della Comunità,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 3035/80 è abrogato.

Articolo 2

Il regolamento (CEE) n. 876/68 è modificato come segue:

1) L'articolo 1 è sostituito dal testo seguente:

« Articollo 1

1. Il presente regolamento stabilisce le regole relative alla fissazione ed alla concessione delle restituzioni:

— per i prodotti esportati tal quali di cui all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 804/68,

— per le merci di cui all'allegato del regolamento (CEE) n. 804/68, in vista dell'applicazione dell'articolo 5, paragrafi 3 e 4 del presente regolamento.

2. L'applicazione degli articoli 6 e 7 del presente regolamento alle merci di cui al paragrafo 1, secondo trattino è limitata alle merci dei seguenti codici NC:

— da 1806 90 60 a 1806 90 90 (taluni prodotti contenenti cacao),

— 1901 (talune preparazioni alimentari a base di farina, ecc.),

— 2106 90 99 (talune preparazioni alimentare non nominate altrove), aventi un elevato contenuto di componenti di prodotti lattieri.»

2) All'articolo 6, è aggiunto il paragrafo seguente:

« 4. Tuttavia, per quanto concerne le merci di cui all'articolo 1, paragrafo 2 del presente regolamento, le modalità di applicazione sono adottate secondo la procedura prevista all'articolo 16 del regolamento (CE) n. 3448/93.»

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore alla data di entrata in vigore del regolamento che stabilisce, per alcuni prodotti agricoli esportati come merci non comprese nell'allegato II del trattato, le modalità di applicazione relative alla concessione delle restituzioni all'esportazione ed i criteri di fissazione del loro importo.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 29 marzo 1994.

Per il Consiglio

Il Presidente

G. MORAITIS